

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVII

BARI, 20 APRILE 2016

n. 44



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 333 Cont. n. 93/16/FR TAR LECCE – T.M. S.p.a. / Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.	18761
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 334 Cont. n. 1023/10/GA. – N.N. c/ Regione Puglia. Sentenza n. 6892/2015 Tribunale di Bari. Non proposizione appello.	18762
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 336 Cont. n. 138/16/SH. Sig.ra A.I. c/ Regione Puglia. Tribunale di Taranto, Sez. Lavoro. Ricorso ex art. 700 c.p.c. Non costituzione in giudizio.. . . .	18764
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 337 Cont. n. 860/15/AL – TAR Puglia – Sede di Bari – Regione Puglia / Comune di L. - Costituzione in giudizio	18765
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 339 Cont. n. 1082/13/AL – Tribunale di Bari – Sez. Lavoro – Regione Puglia / A.M. – Ratifica costituzione in giudizio.	18767
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 340 Cont. n. 148/16/AL – TAR Puglia – Sede di Bari – Regione Puglia / Comune di P. - Costituzione in giudizio.	18769
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 347 Cont. 1554/13/CA. Commissione Regionale Tributaria Bari. Regione Puglia c/ Comune di G. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Luigi Quercia.. . . .	18771
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 350 Cont. n. 107/16/FR TAR –sede di BARI – Z.S.S s.r.l. c/ Regione Puglia e Comune di Foggia. Ratifica incarico difensivo Avv. Leonilde Francesconi, legale interno.. . . .	18773
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 351 Cont. n. 207/16/FR. TAR Puglia –Sezione di Lecce – M.E. c/ Regione Puglia. Ratifica incarico difensivo Avv.ti Leonilde Francesconi e Ugo Carletti, legali interni.. . . .	18775
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 353 Cont. n. 74/16/FR TAR –Sede BARI – P.N. c/ Regione Puglia. Ratifica incarico difensivo Avv. Leonilde Francesconi, legale interno.. . . .	18777
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 364 Cont. n. 71/16/GA – Costituzione in Giudizio - Regione Puglia c/ Avv. M.S. Tribunale di Bari Sezione Lavoro – Ratifica incarico difensivo Avv. Roberto Savino fu Giacomo, legale esterno.. . . .	18779

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 365

Cont. n. 1021/15/GA – Ricorso ex art. 414 cpc - Regione Puglia c/ Avv. F. S. Tribunale di Bari sezione Lavoro– Ratifica incarico difensivo Avv. Roberto Savino fu Giacomo, legale esterno.....18781

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 390

Cont. n. 2724/96/N-SH. M. dell’A. e T. del T. e del M. c/ Regione Puglia. Non proposizione ricorso per la cassazione della Sentenza n. 1862/2015 della Corte d’Appello di Bari, Terza sez. Civile..... 18783

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 392

Cont. n. 564/15/AV. Comune di L. c/Regione Puglia. Consiglio di Stato – Appello avverso sentenza TAR Lecce n. 1780/2015. Autorizzazione alla dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse al ricorso in appello..... 18785

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 393

Cont. 1617/00/C/DL. I. S.P.A. C/ Regione Puglia. Tribunale Civile di Bari – Giudice dell’esecuzione. r.g.e. n. 15/16. ratifica incarico difensivo Avv. Mario Spinelli, legale esterno..... 18787

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 394

Cont. n. 1965-1971-1974/02/P/GR – Tribunale di Bari sezione Lavoro D.M. R., M. M. e M. A., in qualità di erede P. M. c/ Regione Puglia – Ratifica incarico difensivo Prof. Avv. Antonio De Feo, legale esterno..... 18789

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 409

Cont. n. 967/10/AV. Proc. Pen. n. 1483/2013 Reg. Gen. n. 3298/2008 R.G.N.R. Ricorso ex art. 606 c.p.p. (n. 47506/15) avverso la sentenza n. 597/15 Reg. sent. e n. 1483/13 Reg. Gen. proposto dinanzi alla Corte di Cassazione dal sostituto Procuratore Generale. Conferma costituzione di parte civile e ratifica procura speciale all’Avv. Maria Rosaria Avagliano, legale interno.....18792

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 419

Cont. 1845/11/FO Ricorso ex art. 414 cpc – Regione Puglia c/ C. F. - Tribunale Civile di Lecce Sezione Lavoro – Memoria difensiva – Non costituzione in giudizio.....18794

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 333

Cont. n. 93/16/FR TAR LECCE – T.M. S.p.a. / Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- Con ricorso notificato il 28.01.2016, la T.M. S.p.a ha adito il Tar Lecce per l'ottemperanza della sentenza Tar Puglia Lecce n. 511/2013 che ha accolto il ricorso n. 1184/2013, proposto dalla stessa società, per la declaratoria di nullità e/o annullamento, previa sospensiva, della note del Comune di Maruggio prot. n. 14923 del 10.12.2015 e prot. n. 14542 del 26.11.2015 (riguardanti una richiesta integrativa inerente l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 e 181 D.Lgs.n. 42/2004), del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici del 20.11.2013, della determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 20.11.2013 e di ogni altro connesso, presupposto e/o consequenziale;
- con nota prot. n. AOO 108/0001690 del 09.02.2016, il Servizio Demanio e Patrimonio — Ufficio Demanio marittimo, considerata l'assenza di impugnazione di provvedimenti regionali, non ha ravvisato motivi per i quali l'Amministrazione regionale possa ritenersi interessata ad un'eventuale propria costituzione in giudizio;

Il Vice Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di cui in premessa.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N.18/2006

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta de Vice Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non costituirsi nel giudizio pendente dinanzi al TAR LECCE, illustrato in premessa;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 334

Cont. n. 1023/10/GA. – N.N. c/ Regione Puglia. Sentenza n. 6892/2015 Tribunale di Bari. Non proposizione appello.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato Regionale, incaricato della disamina, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'Avv. N.N. (già dirigente regionale in quiescenza) ha richiesto al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, la condanna della Regione Puglia al pagamento della somma di € 16.787,53, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di compensi professionali maturati dal ricorrente per l'attività svolta in favore dell'Amministrazione regionale;
- la Regione Puglia si è costituita nel prefato giudizio officiando quale rappresentante e difensore l'Avv. Ettore Sbarra, legale esterno, che ha già difeso l'Ente nei diversi giudizi promossi dagli avvocati interni in quiescenza;
- con sentenza n. 6892/2015 il Giudice del Lavoro ha accolto l'avverso ricorso, condannando, quindi, la Regione al pagamento della sorte capitale, rivalutazione monetaria cumulata agli interessi e spese legali;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 1222 del 2.7.2013 ha adottato le "Direttive" per la definizione dell'intero contenzioso avviato dagli avvocati in quiescenza per il recupero dei compensi professionali (arretrati di lavoro dipendente) maturati da incarichi defensionali loro conferiti dall'Amministrazione regionale;
- l'Avv. Francesco Pannarale, difensore del ricorrente nel giudizio de quo, ha comunicato a mezzo pec dell'8.2.2016 la volontà dell'Avv. N.N. di aderire alle modalità di calcolo già deliberate con il citato provvedimento giuntale n. 1222/2013 e, pertanto, ha dichiarato di rinunciare alla rivalutazione monetaria a fronte del pagamento della sorte capitale pari a € 16.787,53, interessi e spese legali;
- sulla proposta dell'Avv. N.N. ha espresso parere favorevole l'Avv. Ettore Sbarra (difensore della Regione Puglia che ha già curato altre transazioni tra gli ex dipendenti regionali e l'Ente alle medesime condizioni), evidenziando che la rinuncia alla rivalutazione monetaria da parte del ricorrente comporta un contenimento della spesa per l'Amministrazione;
- tanto quanto innanzi esposto e in ragione dell'interesse della Regione Puglia a definire il contenzioso, si ritiene di proporre deliberazione di non proposizione dell'Appello avverso la sent. n. 6892/2015 resa dal Tribunale di Bari (R.G. 10138/2015).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N.18/2006

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dall'Avvocato regionale, incaricato della disamina, e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non proporre gravame avverso la sentenza n. 6892/2015 resa dal Tribunale di Bari —sez. Lavoro-, per le motivazioni illustrate in premessa;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 336

Cont. n. 138/16/SH. Sig.ra A.I. c/ Regione Puglia. Tribunale di Taranto, Sez. Lavoro. Ricorso ex art. 700 c.p.c. Non costituzione in giudizio.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta professionalità, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con ricorso ex art. 700 c.p.c., ritualmente notificato alla Regione Puglia, la Sig.ra A.I. ha adito il Tribunale di Taranto — Sez. Lavoro - per sentire accogliere, *inaudita altera parte*, le seguenti conclusioni:

- 1) ordinare al Ministero della Salute ed alla Regione Puglia l'erogazione gratuita ad uso compassionevole del farmaco GM604 alla ricorrente per tutto il tempo necessario alla cura della Sla (sclerosi laterale amiotrofica);
- 2) accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto di ottenere l'erogazione ad uso compassionevole del predetto farmaco da parte del Ministero della Salute, dell'Asl Taranto e della Regione Puglia e, pertanto, condannare i predetti Enti a tale erogazione, nonché al risarcimento di tutti i danni che dovessero essere cagionati alla salute della ricorrente per gli eventuali ritardi nella erogazione del farmaco, da quantificarsi in via equitativa;

- con nota prot. AO5_152/1655 del 15.02.2016 la Sezione Programmazione, Assistenza Territoriale e Prevenzione - Servizio Politiche dei Farmaco e dell'Emergenza/Urgenza della Regione Puglia non ha ravvisato l'opportunità di una costituzione in giudizio;

- il Vice Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di cui in premessa.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E D.LGS. N. 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto; di non costituirsi nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, illustrato in premessa;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 337

Cont. n. 860/15/AL – TAR Puglia – Sede di Bari – Regione Puglia / Comune di L. - Costituzione in giudizio

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con ricorso notificato in data 7.7.2015, il Comune di L. ha impugnato la D.D. del Servizio Scuola Università e Ricerca della Regione Puglia n. 12 del 28.4.2015, avente ad oggetto la graduatoria unica del fabbisogno sulla base delle richieste presentate dagli enti locali relativamente al '*Piano triennale di edilizia scolastica 2015/2017*' nonché tutti gli atti connessi presupposti e consequenziali ivi inclusi, ove occorra, la D.G.R. 888 del 29.4.2015 e la D.D. 16 del 20.5.2015;
- il Servizio Scuola, Università e Ricerca, a seguito di incontri e relazione del 21.7.2015, ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

Il Vice Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 17.7.2015 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al TAR Bari a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Servizio Scuola Università e Ricerca;

Valore della causa: € 534.570,00;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N.18/2006

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito dei provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al TAR Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 339

Cont. n. 1082/13/AL – Tribunale di Bari – Sez. Lavoro – Regione Puglia / A.M. – Ratifica costituzione in giudizio

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con ricorso e pedissequo decreto notificati il 30.7.2013, la sig.ra A.M. ha chiesto al Tribunale di Bari - Sez. Lavoro di *“accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di mobilità avviata dall'E. Puglia e per l'effetto dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato con missiva del 30.08.2012 e di conseguenza condannare l'E., nonché il liquidatore alla ricollocazione presso i centri per l'impiego; accertare e dichiarare, la violazione e falsa applicazione da parte della Regione Puglia, della legge n. 68 del 1999, recante disciplina a sostegno del reinserimento dei disabili e per l'effetto condannare la Regione a ricollocare la sig.ra M. presso altri Centri territoriali o Centri per l'Impiego”*;
- con relazione del 29.11.2013 prot. 27755, il Servizio Politiche per il Lavoro ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

Il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 25.11.2013 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al Tribunale di Bari a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Servizio Politiche per il Lavoro;

Valore della causa: € 262.240,00;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.E I.

Per i compensi professionali, spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012 e succ. modifiche ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

- e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012 e s.m.i.;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 340

Cont. n. 148/16/AL – TAR Puglia – Sede di Bari – Regione Puglia / Comune di P. - Costituzione in giudizio

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con ricorso notificato il 10.2.2016, il Comune di P. ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, della "determinazione dirigenziale n. 312 del 30.10.2015 notificata il 9.12.2015 ed acquisita al protocollo con il n. 13150 (...); della relativa nota di trasmissione del 3.12.2015 prot. 0004025; della nota della Regione Puglia DEL 22.1.2016 trasmessa in pari data a mezzo pec cui si rendono note le motivazioni dell'impugnata riduzione e si conferma il provvedimento del 30.10.2015; e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, inclusa ove occorra nota/pec del 27.10/2015".
- il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Sezione Beni Culturali, con relazione del 3.3.2016, ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

Il Vice Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 23.2.2016 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al TAR Bari a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Sezione Beni Culturali; Valore della causa: €. 28.500,00;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N.18/2006

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al TAR Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 347

Cont. 1554/13/CA. Commissione Regionale Tributaria Bari. Regione Puglia c/ Comune di G. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Luigi Quercia.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- Con nota prot. n. 13536 del 20/11/2013 il Servizio Riforma Fondiaria ha comunicato all'Avvocatura regionale di aver ricevuto dal Comune di G. n. 3 avvisi di accertamento per l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e contestuale irrogazione delle sanzioni per gli anni 2008 (n. 2 rispettivamente di € 1.590,00 n. 1454 del 14/10/2013 e n. 1453 del 14/10/2013 di € 13.291,00) e per l'anno 2007 n. 453 del 14/10/2013 di € 992.00 relativamente ad immobili censiti nel predetto comune di proprietà della Regione Puglia — Gestione Speciale ad Esaurimento Riforma Fondiaria ex ERSAP.
- Con la medesima nota si è richiesto di proporre ricorso avverso i suindicati avvisi di accertamento.
- Con sentenza n. 2976/20/15 la C.T.P. di Bari ha rigettato i ricorsi riuniti proposti avverso i suddetti avvisi.
- Il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di proporre ricorso innanzi alla Commissione regionale Tributaria di Bari avverso la sentenza n. n. 2976/20/15 della C.T.P. di Bari, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Luigi Quercia, già difensore della Regione nel giudizio di primo grado.
- Si dà atto che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 1.890,00=, oltre IVA e CAP, e spese per € 128,00 (contributo e notifica), il tutto come predeterminato con il prefato legale.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di proporre appello avverso la sentenza della C.T.P. n. 2976/20/15 del 23.09.2015.
(Valore della controversia: € 15.874,00=; Settore di Spesa: Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione — Sezione Riforma Fondiaria).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 2.526,03 =, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

€ 2.398,03 IVA (432,43) e CAP (75,60) inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato; € 128,00 per spese.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 719,41 inclusi IVA e CAP oltre 128,00, per spese.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre ricorso avverso la sentenza della CTP n. 2976/20/15 del 23/9/2015 innanzi alla Commissione Regionale Tributaria di Bari a mezzo dell'avv. Luigi Quercia.
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria"
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 350

Cont. n. 107/16/FR TAR –sede di BARI – Z.S.S s.r.l. c/ Regione Puglia e Comune di Foggia. Ratifica incarico difensivo Avv. Leonilde Francesconi, legale interno.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con ricorso notificato alla Regione Puglia in data 29/01/2016 la società Z.S.S. s.p.a. ha richiesto l'annullamento della nota del Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione della Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Parco Tratturi prot. n. 15797 del 03.12.2015 avente ad oggetto: "Tratturello Foggia Ordona-Lavello nel centro di Foggia - Foglio 96 p.IIe 2235-2237-2238/p e 2212/p. — Preavviso di revoca per sopraggiunte esigenze di pubblica utilità della determina dirigenziale n. 865 del 30/10/2014 e dell'atto accessivo di concessione del 26/11/2014".
- la Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Parco Tratturi con nota prot. n. 2080 del 17/02/2016 ha trasmesso all'Avvocato regionale la documentazione e la relazione, allegato privacy alla presente proposta di deliberazione, sui fatti di causa invitando, infine, "*l'Avvocatura a costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto di ogni pretesa attorea*".
- ravvisata, quindi, la necessità di resistere nel citato giudizio per la tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale, il Presidente della G.R., con provvedimento del 1°/3/2016 ha conferito per ragioni di urgenza incarico difensivo, salva ratifica, all'Avv. Leonilde Francesconi, legale interno dell'Avvocatura Regionale.

Si dà atto che il mandato per il legale interno è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e per l'espletamento del medesimo matura il compenso professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge.

(Valore della causa: indeterminabile-di particolare interesse; Settore di Spesa: Demanio e Patrimonio).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N.18/2006

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n.2 del 1°febbraio 2010, come modificato dal Reg.37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dall'avvocato regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, di autorizzare la costituzione nel giudizio pendente dinanzi al TAR Bari (R.G. n. 192/2016), per le motivazioni illustrate nella relazione della Sezione allegato privacy, conferendo incarico difensivo dell'Avv. Leonilde Francesconi, legale interno dell'Avvocatura Regionale;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 351

Cont. n. 207/16/FR. TAR Puglia –Sezione di Lecce – M.E. c/ Regione Puglia. Ratifica incarico difensivo Avv.ti Leonilde Francesconi e Ugo Carletti, legali interni.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dagli Avvocati regionali, incaricati della disamina, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con ricorso del 17/02/2016 proposto dinanzi al TAR Puglia — Sezione di Lecce, la Sig.ra M.E., meglio individuata nella relazione allegato privacy alla presente proposta di deliberazione, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, ha richiesto l'annullamento, previa concessione del decreto cautelare *ante causam* ex art. 61 c.p.a. e, in subordine, di ogni altra misura idonea ad assicurare integralmente gli effetti della decisione sul ricorso, del provvedimento emesso dalla Regione Puglia prot. n. AOO_133-0013888 di diniego di proroga della concessione amministrativa avente durata annuale riguardante il terreno, ex ERSAP, adibito a stabilimento balneare.
- il Servizio Riforma Fondiaria con nota prot. n. AOO_113-0002980 dell'8/03/2016 ha evidenziato la necessità di resistere nel prefato giudizio per le ragioni di cui alla citata relazione, allegato privacy;
- il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione Regionale, ha conferito incarico difensivo, salva ratifica, all'Avv. Leonilde Francesconi e all'Avv. Marco Ugo Carletti, legali interni dell'Avvocatura Regionale.

Si dà atto che il mandato per i legali interni è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e per l'espletamento dei medesimi matura il compenso per un'unica prestazione professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N.18/2006

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n.2 del 1°febbraio 2010, come modificato dal Reg.37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dagli avvocati regionali incaricati della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, di autorizzare la costituzione nel giudizio pen-

dente dinanzi al TAR Puglia — Sezione di Lecce, per le motivazioni illustrate in premessa a mezzo degli Avv.ti Leonilde Francesconi e Marco Ugo Carletti, legali interni dell'Avvocatura Regionale;

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 353

Cont. n. 74/16/FR TAR –Sede BARI – P.N. c/ Regione Puglia. Ratifica incarico difensivo Avv. Leonilde Francesconi, legale interno.

Assente Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue, il Vice Presidente Nunziante:

- con ricorso notificato il 26/01/2016 alla Regione Puglia il sig. P.N. ha richiesto l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della Determinazione Dirigenziale n. 411 del 25/11/2015, del Parere nel procedimento di V.I.A del Parco Nazionale dell'Alta Murgia del 12/6/2015, della Delibera del Consiglio dei Ministri del 06/11/2015 di rigetto della domanda di aiuto Asse II miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale Misura 221 "Primo Imboschimento dei Terreni Agricoli" Azione 1 Boschi permanenti nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale FEARS 2007-2013 Reg. Ce 1698/2005.
- con nota del 27/01/2016 Prot. n. A00_024/1063 indirizzata alla Sezione Ecologia - Servizio V.I.A. e Vinca il legale interno ha richiesto una relazione sui fatti di causa e la relativa documentazione.
- ravvisata, tuttavia, la necessità di costituirsi nel giudizio pendente innanzi al TAR — sede di Bari - R.G. 246/2016, e in considerazione dei termini ristretti per la costituzione all'udienza in camera di consiglio fissata per il 8.3.2016, il Presidente della G.R., con provvedimento dell'1/2/2016, ha conferito per ragioni di urgenza incarico difensivo, salva ratifica, all'Avv. Leonilde Francesconi, legale interno dell'Avvocatura Regionale.

Si dà atto che il mandato per il legale interno è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e per l'espletamento del medesimo matura il compenso professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge.

(Valore della causa: 1.000.000; Settore di Spesa: Demanio e Patrimonio).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N.18/2006

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n.2 del 1°febbraio 2010, come modificato dal Reg.37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dall'avvocato regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
-
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, di autorizzare la costituzione nel giudizio pendente

dinanzi al TAR Bari - SEZ. II R.G. 246/2016, per le motivazioni illustrate in premessa, a mezzo dell'Avv. Leonilde Francesconi, legale interno dell'Avvocatura Regionale;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 364

Cont. n. 71/16/GA – Costituzione in Giudizio - Regione Puglia c/ Avv. M.S. Tribunale di Bari Sezione Lavoro – Ratifica incarico difensivo Avv. Roberto Savino fu Giacomo, legale esterno.

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dal legale interno, incaricato della disamina, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- Con ricorso notificato all'Amministrazione Regionale in data 01.09.2015, l'avv. M. S. — legale interno - ha adito il Tribunale Civile di Bari - Sezione Lavoro - al fine di ottenere il pagamento dei compensi professionali per aver svolto attività di patrocinio legale (D.G.R. nn. 3658/84, 7051/85 e 8868/86) in favore della Regione Puglia, in n. 28 controversie promosse dinanzi al Tribunale di Taranto — Sezione Lavoro;
- Ritenuto necessario ed opportuno resistere al ricorso per contestare il quantum, attesa la serialità delle cause a cui fa riferimento la ricorrente, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, in data 08/02/16 ha conferito il mandato difensivo all'ALA. Roberto Savino fu Giacomo, legale esterno, che ha già difeso l'Ente in precedenti e analoghi contenziosi;
- Il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 1.985/2012, per un importo predefinito omnicomprendivo per onorari e spese pari a EURO 4.282,20, comprensivo di IVA, CPA, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e pattuito con il legale officiato che ha accettato l'importo innanzi citato.
(Valore della controversia: € 48.102,04 ; Settore di spesa: Personale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 4.282,20 IVA e CPA inclusi sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.284,66, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dei rispettivi acconti si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dall'Avvocato Regionale e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel giudizio indicato in narrativa pendente innanzi al Tribunale di Bari Sezione Lavoro, e, quindi, di conferire incarico difensivo

all'avv. Roberto Savino fu Giacomo, legale esterno;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 365

Cont. n. 1021/15/GA – Ricorso ex art. 414 cpc - Regione Puglia c/ Avv. F. S. Tribunale di Bari sezione Lavoro – Ratifica incarico difensivo Avv. Roberto Savino fu Giacomo, legale esterno.

Assente Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato Regionale e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- Con ricorso ex art. 414 cpc, notificato all'Amministrazione Regionale in data 01.09.2015, l'avv. F. S. — ex legale interno - ha adito il Tribunale Civile di Bari - Sezione Lavoro - al fine di ottenere il pagamento dei compensi professionali relativi all'incarico di rappresentanza e difesa della Regione Puglia conferito con DGR 741/1999;
- Ritenuto necessario ed opportuno resistere al ricorso per contestare lo svolgimento dell'attività di rappresentanza e difesa in favore della Regione Puglia, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, in data 08/02/16 ha conferito il mandato difensivo all'Avv. Roberto Savino fu Giacomo, legale esterno, che ha già difeso l'Ente in precedenti e omologhi contenziosi;
- Il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 1.985/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 1.998,36, comprensivo di IVA, CPA, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e pattuito con il legale officiato.

(Valore della controversia: € 9.587,35 ; Settore di spesa: Personale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.998,36 IVA e CPA incluso sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 599,50, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dei rispettivi acconti si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
 - Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dall'Avvocato Regionale e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel giudizio indicato in narrativa pendente innanzi al Tribunale di Bari Sezione Lavoro, e, quindi, di conferire incarico difensivo all'avv. Roberto Savino fu Giacomo, legale esterno;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dai presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 390

Cont. n. 2724/96/N-SH. M. dell'A. e T. del T. e del M. c/ Regione Puglia. Non proposizione ricorso per la cassazione della Sentenza n. 1862/2015 della Corte d'Appello di Bari, Terza sez. Civile.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta professionalità, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nuziante:

- la Corte d'Appello di Bari, con sentenza n.304 del 31 marzo 2006, in riforma della Sentenza n.1176 del 11 giugno 2002 del Tribunale di Bari, condannava il M. dell'A. e T. del T. e del M. al pagamento, in favore della Regione Puglia, degli interessi ex art.35 D.P.R. 1063/62 da quest'ultima versati all'ATI che si era aggiudicata l'appalto di alcuni lavori necessari per il disinquinamento del Golfo di Manfredonia, per i quali il M. dell'A. e T. del T. e del M. con provvedimento del 30 dicembre 1989 le aveva assegnato un finanziamento di L. 13.604.000.000, ai sensi dell'art.2 bis della L.283 del 1989, tardivamente corrisposto. Osservava la Corte d'Appello che il predetto M. era rimasto inadempiente all'obbligazione assunta con il menzionato provvedimento;
- il M. dell'A. e T. del T. e del M. proponeva, pertanto, ricorso per la cassazione della sentenza sopracitata;
- con sentenza n. 3045/2011, la Corte Suprema di Cassazione cassava con rinvio alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, la predetta sentenza;
- al fine di tutelare la posizione processuale dell'amministrazione regionale, la Regione Puglia, giusta Delibera di G.R. n. 687/2012, riassumeva il giudizio in oggetto dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, per mezzo degli Avv.ti Francesco Paparella e Marco Palieri, legali esterni;
- la Corte d'Appello di Bari, Terza Sezione Civile, con Sentenza n. 1862/2015, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Regione Puglia con atto di citazione in riassunzione, rigettava l'appello proposto dalla Regione Puglia avverso la Sentenza del Tribunale di Bari n. 1176/2002, compensando le spese processuali dei giudizi di appello, cassazione e rinvio;
- in merito all'eventuale ricorso per la cassazione della citata Sentenza n. 1862/2015 della Corte d'Appello di Bari, i legali officiati per la Regione Puglia, Avv.ti Francesco Paparella e Marco Palieri, hanno ritenuto non sussistenti i presupposti e le condizioni per proporre nuovo gravame innanzi alla Corte Suprema di Cassazione, essendosi i Giudici di Appello uniformati ai principi affermati dal Giudice di legittimità con la pronuncia di rinvio n.3045/2011;
- il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non proporre nuovo gravame dinanzi alla Corte di Cassazione per la riforma della Sentenza n. 1862/2015 della Corte d'Appello di Bari.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N.18/2006

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

di non proporre gravame innanzi alla Corte Suprema di Cassazione per la riforma della Sentenza n. 1862/2015 pronunciata dalla Corte d'Appello di Bari, Terza Sezione Civile; di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 392

Cont. n. 564/15/AV. Comune di L. c/Regione Puglia. Consiglio di Stato – Appello avverso sentenza TAR Lecce n. 1780/2015. Autorizzazione alla dichiarazione di sopravvenuto difetto d'interesse al ricorso in appello.

Assente Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con atto notificato il 12.05.2015 il Comune di L. ha proposto davanti al T.A.R. Puglia, Sede di Lecce ricorso ex art. 117 cpa per la declaratoria dell'obbligo della Regione Puglia, e per essa del Dirigente del Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia, di concludere il procedimento di erogazione del finanziamento concesso con D.G.R. n. 2529 del 28.11.2014, ai sensi dell'art. 27 L.R. n. 26/13, per la realizzazione dell'arteria stradale Tangenziale Est di Lecce;
- con sentenza n. 1780 del 29.05.2015 il T.A.R. Puglia, Sede di Lecce, accogliendo il ricorso, ha dichiarato l'obbligo della Regione Puglia di concludere il citato procedimento;
- il Comune di L. ha, pertanto, notificato istanza di nomina di un Commissario *ad acta* per l'adempimento degli obblighi incombenti sulla Regione Puglia, in esecuzione della suddetta sentenza;
- il Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità, con nota AOO_148/0001550 del 18.06.2015 ha ravvisato la necessità di tutelare le ragioni dell'Amministrazione regionale impugnando dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza n. 1780 del 29.05.2015 del T.A.R. Puglia,
- Sede di Lecce - a mezzo dell'Avv. Maurizio Di Cagno, legale esterno;
- nelle more del giudizio di appello, con atto dirigenziale n. 114 del 05.08.2015, il Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 27 L.R. 26/2013 (ovvero la disponibilità di risorse finanziarie rivenienti dalle risorse liberate del POR Puglia 2000/2006 e la dichiarazione, resa irretrattabilmente dalla L. s.r.l. in data 30.05.2014, di accettazione delle somme esposte nel rendiconto, a chiusura e stralcio definitivo di ogni pretesa, al fine di consentire ai soggetti attuatori la chiusura definitiva dei rendiconti finali relativi agli interventi già eseguiti) ha ritenuto opportuno concludere il procedimento di erogazione delle somme ai sensi dell'art. 27 della L.R. 26/2013 predisponendo, all'uopo, a favore del Comune di L., l'impegno e la liquidazione dei finanziamenti per l'intervento di completamento della tangenziale est della città di Lecce;
- con nota del 13/1/2016 —allegato privacy alla presente proposta di deliberazione - il professionista officiato dall'Amministrazione regionale, Avv. Maurizio Di Cagno, ha evidenziato la necessità di formalizzare la trasmissione dell'Accordo sottoscritto tra il Comune di L. e la Società L. , con il quale si intende soddisfatta la condizione posta dall'art. 27, comma 3, della Legge 26/2013 e dal punto 7) del determinato del provvedimento dirigenziale n. 114/2015, tanto anche al fine di dichiarare, nel giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato, il sopravvenuto difetto d'interesse al ricorso in appello.
- La Sezione Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia con nota AOO_148/000/0459 del 23.02.2016 —allegato privacy alla presente proposta di deliberazione-, completata l'istruttoria tecnica di propria competenza, ha comunicato all'Avvocatura regionale che, a seguito della sottoscrizione del citato accordo e dei conseguenti provvedimenti intervenuti, non si ravvisa l'ulteriore permanenza delle condizioni che hanno reso necessaria la proposizione dell'Appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. Puglia, Sede di Lecce, n. 1780/2015;

Il Vice Presidente, pertanto, ravvisata la sopravvenuta modifica delle situazioni di fatto e di diritti che hanno giustificato la proposizione dell'Appello avverso la citata sentenza, propone che la Giunta Regionale deliberi di autorizzare l'Avv. Maurizio Di Cagno a dichiarare il sopravvenuto difetto d'interesse alla prosecuzione dell'azione.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001, D.lgs. n. 118/2011 e ss.ii.mm.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dei Vice Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di autorizzare l'Avv. Maurizio Di Cagno, difensore costituito della Regione Puglia, a dichiarare per le ragioni esposte in narrativa il sopravvenuto difetto d'interesse alla prosecuzione del giudizio di appello proposto dall'Ente e pendente dinanzi al Consiglio di Stato, contraddistinto dal n. R.R. 8353/2015;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 393

Cont. 1617/00/C/DL. I. S.p.A. C/ Regione Puglia. Tribunale Civile di Bari – Giudice dell'esecuzione. r.g.e. n. 15/16. ratifica incarico difensivo Avv. Mario Spinelli, legale esterno.

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, titolare do Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- la Società I. S.p.A. risulta creditrice nei confronti della Regione Puglia della somma di € 5.548.560,16 in forza della Sentenza n. 3199/2015, pubblicata il 13.07.2015, emessa dal Tribunale di Bari, IV Sezione Civile, nell'ambito del procedimento R.G. 4093/2001;
- in data 30.07.2015 la predetta sentenza, munita di formula esecutiva, veniva notificata alla Regione Puglia;
- decorsi i 120 giorni di cui all'art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, la Regione Puglia non provvedeva spontaneamente al pagamento di quanto statuito dalla predetta sentenza e, per l'effetto, la Società creditrice in data 3.12.2015 notificava atto di precetto per l'importo complessivo di € 5.550.292,07, oltre le spese di notifica dell'atto di precetto, gli interessi come liquidati in sentenza dal 1.12.2015 sino al soddisfo, nonché le spese, competenze ed onorari successivi;
- essendo rimasta infruttuosa l'intimazione di pagamento di cui al predetto atto di precetto, la Società I. S.p.A., con atto notificato alla Regione Puglia in data 12.12.2015, procedeva al pignoramento presso terzi (Banco di Napoli S.p.A. — debitore della Regione Puglia in qualità di Tesoriere del suddetto Ente), sino alla concorrenza della somma di € 5.550.292,07, aumentata del 50% ex art. 546 c.p.c., oltre le successive spese maturate e maturande e, per l'effetto, citava la Regione Puglia, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, a comparire dinanzi al Tribunale di Bari, Giudice dell'Esecuzione;
- con delibera di G.R. in corso di approvazione, la Regione Puglia ratificava il mandato difensivo conferito dal Presidente della G.R. in data 08.02.2016 all'Avv. Mario Spinelli del Foro di Bari, per l'impugnazione della predetta sentenza n. 3199/2015 resa dal Tribunale Civile di Bari nell'ambito del procedimento R.G. 4093/2001, la cui esecuzione veniva provvisoriamente sospesa ai sensi dell'art. 351 c.p.c dal Presidente della II Sezione della Corte d'Appello di Bari;
- ravvisata, pertanto, la necessità di far valere tale provvisoria sospensione dell'esecutività della predetta sentenza n. 3199/2015 dinanzi al Giudice dell'Esecuzione, nel procedimento esecutivo presso terzi promosso dalla I. S.p.A. ai danni della Regione Puglia di cui al n. 15/16 R.G., il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 08.02.2016, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Mario Spinelli, del Foro di Bari, per evidenti ragioni di uniformità e continuità difensiva in quanto già officiato nel medesimo giudizio ordinario di I e II grado, per comparire dinanzi al Giudice dell'Esecuzione nell'udienza di cui all'art. 547 c.p.c.;

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

VALORE DELLA CAUSA: € 8.003.261,38

SETTORE DI SPESA: Sezione Demanio e Patrimonio

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale, avendo il professionista officiato rinunciato a qualsivoglia compenso per l'attività da espletarsi nel predetto procedimento esecutivo.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato Regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, far valere la provvisoria sospensione dell'esecutività della sentenza n. 3199/2015 nel procedimento esecutivo RGE 15/16 per mezzo dell'Avv. Mario Spinelli del Foro di Bari.
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 394

Cont. n. 1965-1971-1974/02/P/GR – Tribunale di Bari sezione Lavoro D.M. R., M. M. e M. A., in qualità di erede P. M. c/ Regione Puglia – Ratifica incarico difensivo Prof. Avv. Antonio De Feo, legale esterno.

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- Con provvedimento n. 544 dell'11/4/2008 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi, a mezzo del Prof. Avv. Antonio De Feo in n. 13 distinti ricorsi innanzi al Tribunale di Bari promossi dai dipendenti regionali. Sigg. F. A.(rg 12159/01), D.M. R. (rg 12158/01), G.M. (rg 12160/01), I. A. (rg 12161/01), L. S. (rg 12162/01), R. M.(rg 12168/01), S. F. (rg 12169/01), M. M. (rg 12164/01), L. M. (rg 12163/01), A. S. (rg 12157/01), P. M. (rg 12167/01), M. A. (rg 12165/01) e M. A.S. (rg 12166/01), volti ad ottenere l'accertamento del diritto dei ricorrenti medesimi a partecipare al concorso ex art. 95 L.R. 18/74, la ricomposizione della Commissione giudicatrice, nonché la condanna della Regione Puglia al pagamento delle differenze retributive a partire dal 1°/1/1992;
- Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Procoli, previa riunione dei predetti giudizi, con sentenza n. 11219/11, pronunciata sui ricorsi proposti dai sigg.ri G.M., I. A., L. S., M.M. e M. A., e con sentenza n. 11220/11, pronunciata sui ricorsi proposti dai sigg.ri F. A., D.M. R., R. M., S. F., L. M., A. S., P. M. e M. A.S., ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita;
- il legale officiato dalla Regione, Prof. Avv. Antonio De Feo, con nota datata 5 gennaio 2015, ha trasmesso n. 2 distinti atti di appello, notificati presso il Suo Studio il 27/11/2012, presentati dai medesimi ricorrenti del giudizio di primo grado con esclusione dei sig. F.A. (rg 12159/01), avverso le sentenze del Tribunale di Bari sezione Lavoro nn. 11219/11 e 11220/11;
- Con provvedimento n. 557 del 26/3/2015 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi nei 2 predetti distinti giudizi (R.G. n. 2782/12 e n. 2781/12) innanzi alla Corte di Appello;
- La Corte di Appello di Bari con sentenze nn. 287/2015 e 288/2015 ha accolto l'appello e, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario a riconoscere la controversia, ha rimesso le parti dinanzi al primo giudice concedendo il termine di legge per la riassunzione;
- i sigg. D.M. R. e M. M. e M. A., in qualità di erede P. M. , hanno notificato alla Regione Puglia n. 3 distinti ricorsi in riassunzione ex art. 353 cpc innanzi al Tribunale di Bari sezione Lavoro;
- Il Presidente della G.R., atteso quanto rappresentato dalla Sezione Personale e Organizzazione con note rispettivamente prott. nn. AOO_106/0003188, AOO_106/0003186 e AOO_106/0003183 del 19/2/2016, ha ravvisato la necessità di costituirsi nei 3 giudizi di che trattasi innanzi al Tribunale di Bari sezione Lavoro e con propri provvedimenti urgenti del 24/2/2016, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 del protocollo d'intesa sottoscritto tra Regione e Ordine avvocati approvato con deliberazione di G.R. n. 698/11 (continuità defensionale), ha conferito mandato per ragioni di urgenza al Prof. Avv. Antonio De Feo;
- Si dà atto che i n. 3 mandati al prof. avv. Antonio De Feo, in virtù del consolidato rapporto professionale, sono stati conferiti per un importo predefinito per ciascun giudizio pari ad € 2.475,00, oltre IVA e CAP, così come pattuito con il professionista, il quale ha accettato di applicare a ciascun giudizio, nella determinazione dei propri compensi professionali, il valore indicato nella delibera di G.R. n. 544/08, anziché quello

superiore indicato negli odierni atti di riassunzione;

- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nei giudizi di che trattasi.

(Valore delle cause: € 36.875,00 per ciascun giudizio; Settore di spesa: Personale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della 1.r. n.28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 9.420,84, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

cont. n. 1965/02/P/GR:

> € 2.475,00 (imponibile), € 566,28 (IVA), € 99,00 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 942,08, IVA e CAP inclusi.

cont. n.1971/02/P/GR:

> € 2.475,00 (imponibile), € 566,28 (IVA), € 99,00 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 942,08, IVA e CAP inclusi.

cont. n.1974/02/P/GR:

> € 2.475,00 (imponibile), € 566,28 (IVA), € 99,00 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 942,08, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dei rispettivi acconti si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della 1.r. n.7/97, art.4 - comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 dei 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
 - Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nei n. 3 giudizi in riasunzione indicati in narrativa pendenti innanzi al Tribunale di Bari sezione Lavoro;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 409

Cont. n. 967/10/AV. Proc. Pen. n. 1483/2013 Reg. Gen. n. 3298/2008 R.G.N.R. Ricorso ex art. 606 c.p.p. (n. 47506/15) avverso la sentenza n. 597/15 Reg. sent. e n. 1483/13 Reg. Gen. proposto dinanzi alla Corte di Cassazione dal sostituto Procuratore Generale. Conferma costituzione di parte civile e ratifica procura speciale all'Avv. Maria Rosaria Avagliano, legale interno.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con sentenza n. 597/2015 Reg. Sent. depositata in cancelleria il 31.7.2015, la Corte d'Appello di Bari, III Sez. pen, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 31.10.2012 n. 1335/12, ha assolto gli imputati B.R. e B. M. dai reati a loro ascritti perché il fatto non sussiste;
- in data 29.10.2015 il sostituto Procuratore Generale, dott. D. Ceglie, ha notificato ricorso ex art. 606 c.p.p. contraddistinto dal n. 47506/15, avverso la citata sentenza della Corte d'Appello di Bari. Con successivo avviso del 24/2/2016 la Corte Suprema di Cassazione ha notificato all'Avvocato Rosaria Avagliano, difensore della Regione Puglia nel procedimento di primo e secondo grado, il decreto di fissazione dell'udienza pubblica collegiale per il 13.04.2016;
- con la sentenza di primo grado, n. 1335/20012 resa dal Tribunale di Foggia, il B. R. era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 112, comma 1, n. 2, c.p., 260, comma 1 e 256, comma 3, del D. Lgs. N. 152/2006, unificati in concorso formale (discarica abusiva e illecita gestione dei rifiuti), e il B.M. dei reati di cui agli artt. 378, primo e terzo comma, 61 n. 2 e 81, primo comma, c.p. (favoreggiamento personale);
- il solo B.R. veniva, altresì, condannato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili;
- il Presidente della G.R. al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale l'Ente, già costituita parte civile nel primo e secondo grado di giudizio (DGR n. 1203 del 23/06/2014), in data 25.3.2016 ha conferito per ragioni di urgenza procura speciale, salva ratifica, all'Avv. Maria Rosaria Avagliano, legale interno, per sostenere in Cassazione il ricorso promosso dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari.
- tanto premesso, si propone di confermare la costituzione di parte civile della Regione Puglia a mezzo dell'Avv. Maria Rosaria Avagliano per il procedimento penale n. 47506/2015 R.G. pendente innanzi alla Corte di Cassazione —Terza sez. pen.—, al fine di conseguire il risarcimento di tutti i danni sofferti dall'Amministrazione, così come indicato nell'atto di costituzione di parte civile depositato per il giudizio di primo grado e reiterato nel giudizio di secondo grado, e quindi per ottenere la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bari.
- si dà atto che l'incarico difensivo all'Avvocato regionale è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E D.LGS. N.118/2011

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 come modificato dal Regolamento regionale n. 37/2012 e s.m.i., l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Av-

- vocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di confermare la costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 47506/15/RG nei confronti di B.R. e B.M. pendente innanzi alla Corte di Cassazione a seguito di ricorso ex art. 606 c.p.p. promosso dal sostituto P.G. della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, e, quindi, di ratificare la procura speciale rilasciata dal Presidente della G.R. per ragioni di urgenza in data 25.3.2016 all'Avvocato regionale Maria Rosaria Avagliano, già difensore dell'Amministrazione regionale nei precedenti gradi di giudizio;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 419

Cont. 1845/11/FO Ricorso ex art. 414 cpc – Regione Puglia c/ C. F. - Tribunale Civile di Lecce Sezione Lavoro – Memoria difensiva – Non costituzione in giudizio.

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- Con ricorso ex art. 414 cpc notificato alla Regione Puglia, la sig.ra C. F. ha adito il Tribunale Civile di Lecce Sezione Lavoro, al fine di ottenere la iscrizione nelle liste di mobilità in deroga;
- Con nota n. 11719 del 06.04.2012 il Servizio Politiche per il Lavoro prendeva atto dell'errore commesso in sede di istruttoria della pratica, provvedendo al contestuale riesame della posizione della ricorrente ed inserimento del suo nominativo nelle liste dei soggetti fruitori della mobilità in deroga.
- Ciò posto anche al fine di evitare ulteriori aggravii di spese di carattere processuale, è stato ritenuto opportuno non procedere alla costituzione dell'Ente Regionale nel giudizio instaurato.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione di non costituzione della Regione Puglia nel giudizio incardinato dinanzi al tribunale Civile di Lecce Sezione Lavoro.

(Valore della causa: Indeterminato; Settore di spesa: Servizio Politiche per il Lavoro)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001, D.LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;



A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di non costituirsi nei giudizi di cui in premessa;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
GrafiSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)